

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 27 APRILE 2001

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 17

S O M M A R I O

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2001 - N. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni»

[1.5.0]

3

[BUR2001021]

[1.5.0]

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2001 – N. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni»)

1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. In caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali, qualora le operazioni di voto referendarie non si svolgano presso gli uffici elettorali di sezione costituiti per le consultazioni nazionali, l'ufficio elettorale può non coincidere con ciascuna sezione.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. Al comma 5 dell'articolo 15 le parole «un ulteriore onorario fisso forfettario» sono sostituite dalle parole «la maggiorazione all'onorario fisso forfettario» e le parole «analogo onorario è corrisposto» sono sostituite dalle parole «analogha maggiorazione all'onorario è corrisposta».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, in caso di svolgimento contestuale delle operazioni elettorali relative a referendum regionali e altre consultazioni elettorali.».

4. Il comma 1 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.».

5. Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente articolo 30-bis:

«30-bis. Gli articoli 27, 28 e 29 non si applicano qualora il referendum consultivo riguardi la popolazione dell'intera regione. In tal caso delle operazioni dell'ufficio centrale è redatto verbale in tre esemplari uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi al presidente della Giunta ed al presidente del Consiglio regionale.».

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Al fine di favorire i necessari raccordi operativi in occasione dello svolgimento di referendum, la regione attiva forme di consultazione delle realtà rappresentative dei comuni a livello regionale. I comuni assicurano la necessaria collaborazione nell'espletamento dei compiti loro spettanti ai sensi della presente legge.».

ARTICOLO 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 26 aprile 2001

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 2001 e vistata dal commissario del governo con nota del 26 aprile 2001, prot. n. 20102/853)